



TRIBUNALE DI LUCCA

Sezione unica Civile

Verbale con sentenza in udienza ex art. 281 sexies c.p.c.

Udienza del 24 luglio 2020

Alle ore 11:59 davanti al Giudice, dott.ssa Silvia Morelli, sono comparsi l'Avv. Giampaolo Morini per l'opponente Luca e l'Avv. per l'opposto Lorenzo

Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'art. 281 *sexies* c.p.c., invita le parti a discutere la causa.

I procuratori delle parti, previa discussione orale della causa, si riportano alle conclusioni precisate all'udienza del 27.05.2020 e alle deduzioni svolte nelle rispettive note conclusive.

I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza.

I procuratori delle parti dichiarano altresì che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.

Il Giudice all'esito della discussione orale della causa indica le ore 15:00 per la lettura della sentenza. I procuratori delle parti rinunciano a comparire e si disconnettono. Il verbale viene sospeso e il giudice si ritira in camera di consiglio.

Il Giudice procede alla lettura della sentenza in assenza, concordata, dei procuratori delle parti.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvia Morelli pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **1824/2018 R.G.** tra le seguenti parti:

LUCA C.F. , elettivamente domiciliato in Viareggio (LU) presso lo studio dell'Avv. Giampaolo Morini, che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata su separato supporto cartaceo allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo mediante copia informatica in formato PDF autenticata con firma digitale

attore-opponente



e

LORENZO C.F. _____, rappresentato e difeso dagli Avv.ti _____ ed elettivamente domiciliato in _____) presso lo studio del primo difensore, come da procura rilasciata su separato supporto cartaceo allegato alla comparsa di costituzione e risposta mediante copia informatica in formato PDF autenticata con firma digitale

convenuto-opposto

Posizione delle parti

Lorenzo _____ premesso di avere versato in favore di Luca _____ la somma di € 130.000,00 per la compravendita, poi non perfezionatasi, di un fabbricato sito in Mutigliano e di avere ricevuto da quest'ultimo la restituzione dell'importo di € 65.000,00 in più tranches, promuoveva ricorso monitorio chiedendo la condanna di Luca _____ al pagamento del residuo importo di € 65.000,00 oltre interessi legali dal 4.02.2015 al saldo. In relazione a tale importo veniva emesso il provvedimento ingiuntivo richiesto.

L'ingiunto proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 225/2018 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Lucca in data 9.02.2018, contestando l'esistenza di un contratto di compravendita tra le parti, oltre che l'obbligo di restituzione della somma ingiunta.

Esponendo l'opponente che l'unico credito vantato dal _____ era quello derivante da una scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 4.11.2011, nella quale l'opposto dichiarava di avere versato al _____ la somma di € 100.000,00 a titolo di prestito per esigenze personali di quest'ultimo, con espressa intesa che la restituzione sarebbe avvenuta "*senza calcolo di interessi in un arco di tempo necessario a _____ Luca al perfezionamento di pratiche di lavoro professionale e/o per l'ottenimento eventuale di parziale affidamento bancario*".

Allegava, inoltre, di avere restituito nel tempo la somma complessiva di € 65.000,00 e che, dopo il versamento dell'importo di € 45.000,00, in data 4.05.2015 era stato costretto a rilasciare al _____ degli assegni in garanzia privi di data per complessivi € 100.000,00, i quali erano stati poi messi illegittimamente all'incasso dal convenuto in data 30.05.2017, dando luogo al loro protesto e alle relative sanzioni amministrative nei confronti dell'emittente.

Sulla base di tali fatti, l'opponente assumeva, sotto il profilo giuridico, che il credito ingiunto doveva ritenersi illiquido ed inesigibile, non essendo stato previsto nella scrittura privata del 4.11.2011 alcun termine per la restituzione del prestito.



Quanto alla presentazione per l'incasso degli assegni senza data, il formulava domanda riconvenzionale di risarcimento del danno patrimoniale derivante dalle sanzioni amministrative conseguenti al protesto, nonché del danno all'immagine, da quantificarsi il primo nella somma di € 10.320,00 ed il secondo nella somma da determinarsi in via equitativa dal giudice.

L'opponente concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo ed, in via riconvenzionale, la condanna di Lorenzo al pagamento a titolo di risarcimento della somma di € 10.320,00, oltre interessi legali, per il danno patrimoniale da lui subito e dell'ulteriore somma da quantificarsi in via equitativa per il danno all'immagine, nonché la condanna dell'opposto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

L'opposto Lorenzo si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo poiché infondate le eccezioni e domande riconvenzionali formulate dall'opponente, alle quali replicava. Chiedeva, altresì, la condanna di Luca al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Motivi della decisione

§ 1.

La presente controversia può essere decisa sulla base del principio di non contestazione e delle risultanze documentali, dovendosi ritenere del tutto inconferente la dichiarazione testimoniale resa da Simone Bechelli, il quale si è limitato a confermare genericamente il versamento della somma di € 130.000,00 dal in favore del dichiarando tuttavia di non conoscerne le modalità di erogazione con assegno e in contanti, né a cosa essa si riferisse (il teste non ha neppure chiarito se fosse stato presente al fatto o meno) e di non conoscere *“l'operazione di cui si parla”*.

Ciò posto, non sono contestati dalle parti: il contenuto e la sottoscrizione della scrittura privata datata 4.11.2011 (doc. 2 fascicolo dell'opponente); il contenuto e la sottoscrizione della scrittura apposta in calce alla copia degli assegni senza data rilasciati in garanzia dal al in data 4.02.2015 (doc. 3 fascicolo dell'opposto); il contenuto e l'autografia della dichiarazione unilaterale del datata 18.10.2011 – 4.11.2011 (doc. 5 fascicolo dell'opposto).

§ 1.1

Prima di esaminare nel dettaglio le pattuizioni contenute nelle suddette scritture intercorse tra le parti, sulla cui interpretazione verte la controversia, occorre premettere che gli assegni dati



in garanzia dall'opponente al non potevano, *rectius* non dovevano, essere messi all'incasso dal prenditore.

Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, l'uso dell'assegno postdatato o senza data come mezzo di garanzia deve ritenersi contrario alle norme imperative di cui agli artt. 1 e 2 della legge sull'assegno (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), con conseguente nullità del patto di garanzia stipulato tra le parti con la dazione del medesimo, la quale comporta il diritto dell'emittente alla restituzione dell'assegno. In tale ipotesi l'assegno senza data non vale come titolo, ma vale soltanto come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., dispensando colui a favore del quale è stato emesso dall'onere di provare il rapporto sottostante, la cui esistenza si presume fino a prova contraria da parte dell'emittente.

Va, altresì, osservato che il possessore di un assegno originariamente emesso senza l'indicazione della data, ma successivamente completato e posto all'incasso, è tenuto a risarcire i danni subiti dall'emittente protestato, poiché quest'ultimo può fondatamente lamentare il danno derivantegli dall'iscrizione del suo nominativo nel registro dei protesti (con conseguente lesione della sua reputazione, anche commerciale) a fronte di un titolo nullo o, comunque, abusivamente completato (per effetto della nullità del patto di garanzia) e di cui, dunque, non poteva essere legittimamente richiesto il pagamento. Inoltre, il mancato pagamento dell'assegno per difetto di provvista espone il traente ad ulteriori conseguenze pregiudizievoli, quali le sanzioni pecuniarie irrogabili dal prefetto e l'iscrizione del suo nominativo nella Centrale d'Allarme Interbancaria (oltre che nel registro dei protesti), cui consegue l'interdizione, nei sei mesi successivi, dall'emissione di assegni e l'obbligo di restituire quelli non ancora utilizzati.

Nel caso di specie deve, pertanto, ritenersi illegittimo il comportamento del di completamento della data e di messa all'incasso degli assegni (tutti privi di data) consegnatigli dal il 4.02.2015 a titolo di garanzia, con conseguente obbligo di risarcire i danni all'emittente per il protesto (danni sui quali torneremo *infra*).

§ 1.2

Venendo all'esame delle scritture oggetto di causa, va innanzitutto osservato che l'esegesi del contenuto della scrittura privata sottoscritta il 4.11.2011, con contestuale consegna dell'assegno di € 100.000,00 dal al non può prescindere dall'interpretazione della dichiarazione unilaterale rilasciata in pari data (18.10.2011 – 4.11.2011) dal al in quanto risultano tra loro chiaramente interconnesse, atteso che la data del 4.11.2011 (la stessa



della scrittura privata) è stata scritta a penna e a fianco dell'importo di € 130.000,00 è stata inserita, sempre a penna, la dicitura *“Assegno da € 100.000,00 + 30.000,00 contanti”*.

In altre parole, dalla lettura comparata dei due documenti coevi emerge la reale volontà delle parti, corroborata successivamente dal patto – seppur nullo – di garanzia sottoscritto dalle stesse parti in calce alla copia dei succitati assegni emessi senza data, patto recante la data del 4.02.2015.

In particolare, nella scrittura privata datata 4.11.2011 e sottoscritta in calce da entrambe le parti il *“dichiara di corrispondere al sig. Luca nato a Lucca il 14.07.1965, la somma di €. 100.000,00 (centomila/00) a titolo di prestito per esigenze personali di Luca, con la reciproca intesa che la restituzione avverrà senza calcolo di interessi in un arco di tempo necessario a Luca al perfezionamento di pratiche di lavoro professionale e/o per l'ottenimento eventuale di parziale affidamento bancario”*.

Nella dichiarazione unilaterale sottoscritta dal _____ datata 18.10.2011 – 4.11.2011, questi dichiara: *“Fabbricato in Lucca, frazione Mutigliano, parzialmente da ristrutturare di circa 125 mq. con possibilità di aumento volumetrico. Acquisto su compromesso € 250.000,00 entro 31 Ottobre 2011. Vendita già opzionata € 300.000,00 Da perfezionare il rilascio del Permesso di Costruire e la documentazione notarile. Tempi: entro 1 anno dal compromesso come termine ultimo ma probabile entro 7-8 mesi da oggi. Quote € 120.000,00 – 144.000,00; € 130.000,00 – 156.000,00 Assegno da € 100.000,00 + 30.000,00 contanti. La vendita è stata fissata a € 300.000,00 come prezzo minimo ma al momento del contratto definitivo può essere rivista in leggero aumento perché nell'opzione è stato stabilito che se si ottenesse una volumetria leggermente superiore rispetto a quella stabilita, il prezzo di vendita potrà essere aumentato”*.

Al riguardo va preliminarmente osservato che, se la dazione della ingente somma di denaro dal _____ al _____ non fosse stata motivata da un affare, non avrebbe avuto alcun senso (né logico né giuridico), che il primo finanziasse il secondo per generiche esigenze personali senza stabilire un termine per la restituzione della somma prestata e senza pattuire gli interessi corrispettivi; né avrebbe avuto senso che il _____ consegnasse al _____ la predetta dichiarazione unilaterale, se quest'ultimo fosse stato un soggetto estraneo alla vendita ivi contemplata.

Quello che emerge, invece, è che il finanziamento del _____ era in realtà finalizzato a consentire al _____ di vendere a terzi l'immobile sito in Lucca, frazione Mutigliano, con un guadagno per lo stesso _____ (secondo gli auspici delle parti) di una somma stimata in €



26.000,00. Il finanziamento genericamente indicato nella scrittura privata del 4.11.2011 dissimula, quindi, il più complesso affare menzionato nella dichiarazione rilasciata in pari data a firma e timbro del “Geom. Luca il quale costituisce il negozio realmente voluto dalle parti.

Quanto poi all’importo effettivamente erogato dal all’opponente, non pare potersi dubitare del fatto che ammontasse a complessivi € 130.000,00, di cui € 100.000,00 mediante assegno consegnato contestualmente alla sottoscrizione della scrittura privata del 4.11.2011 ed € 30.000,00 in contanti, come espressamente scritto a penna dal a fianco della seconda quota dell’affare di cui alla dichiarazione unilaterale datata 18.10.2011 – 4.11.2011. Tale circostanza trova poi riscontro e definitiva conferma nel rilascio in garanzia, da parte del

 di assegni per complessivi € 100.000,00 alla data del 4.02.2015, di cui alla scrittura delle parti apposta in calce alle copie degli assegni (doc. 3 fascicolo dell’opposto, cit.), allorquando cioè il aveva già restituito al la somma complessiva di € 45.000,00.

Se è pur vero che il patto di garanzia stipulato tra le parti con la dazione di assegni privi di data deve ritenersi nullo (per invalidità dei titoli), è altrettanto indubbio che detti assegni costituiscono una promessa di pagamento, donde, se il residuo credito del alla data del 4.02.2015 fosse ammontato ad € 55.000,00, non vi sarebbe stato alcun ragionevole motivo che il consegnasse all’opposto assegni per complessivi € 100.000,00.

Alla luce delle su esposte evidenze deve, pertanto, ritenersi provato il credito di € 65.000,00 cui al decreto ingiuntivo, calcolato al netto della somma di € 65.000,00 complessivamente restituita dal prima della proposizione dell’azione monitoria.

§ 1.3

Al contempo, merita accoglimento, nei limiti di cui *infra*, la domanda riconvenzionale avanzata dall’opponente.

Come precedentemente osservato, la messa all’incasso da parte del dei succitati assegni privi di data costituisce un comportamento illegittimo, dal quale discende l’obbligo di risarcire i danni subiti dall’emittente in conseguenza del loro protesto.

Sul punto l’opponente ha depositato in atti la contestazione della Prefettura di Lucca, senza tuttavia produrre l’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria e di irrogazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie, e senza fornire prova del pagamento di somme da ciò derivanti. Conseguentemente, va esclusa la sussistenza del diritto dell’opponente al risarcimento del danno patrimoniale per spese delle quali non ha dato prova del sostenimento.



Diversamente, sussiste il danno derivante al dall'iscrizione del suo nominativo nel registro dei protesti, dalla quale discende la lesione della sua reputazione, anche commerciale. Tale danno, certo nell'*an*, ma non dimostrabile nel suo preciso ammontare, deve liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., tenendo conto dell'ammontare dei titoli protestati, pari ad € 100.000,00, e delle sanzioni pecuniarie astrattamente applicabili all'emittente, che prevedono nella specie un importo minimo di oltre diecimila euro (v. sul punto contestazione della Prefettura di Lucca, doc. 7 fascicolo opponente).

In ragione di quanto sopra, appare equo liquidare a detto titolo la somma di € 10.000,00 per il danno alla reputazione subito dal in conseguenza della iscrizione del suo nominativo, per fatto illecito del nel registro dei protesti.

Per completezza espositiva, debesi osservare come la procedura esecutiva promossa nei confronti del da un istituto di credito per un'altra posizione debitoria non possa in alcun modo incidere – nel senso di escluderla – sulla lesione della reputazione conseguente alla iscrizione del nominativo dell'emittente nel registro protesti per illegittima messa all'incasso di assegni privi di data (e perciò invalidi come titoli), trattandosi di questioni giuridicamente diverse e non sovrapponibili.

Per il mancato godimento *ex tunc* della somma sopra liquidata spettano all'opponente la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat e gli interessi annui al tasso legale dalla domanda alla presente decisione, da computarsi, gli interessi, di anno in anno, sulla somma ottenuta rivalutando al 31 dicembre di ogni anno quella capitale, ed infine gli interessi al tasso legale sulla somma complessiva come risultante, dalla presente decisione al saldo effettivo (Cass. n. 1712/1995).

§ 2.

La conferma del credito ingiunto, da un lato, e l'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale dell'opponente, dall'altro lato, comportano il rigetto delle domande risarcitorie *ex art. 96 c.p.c.* reciprocamente avanzate dalle parti.

§ 3.

La sussistenza del credito ingiunto, da un lato, e la parziale fondatezza della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, dall'altro, si riverbera sulla regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio, le quali vanno poste a carico dell'opponente per la quota di 3/4 e compensate per il resto.

Dette spese sono liquidate in dispositivo con applicazione dei criteri stabiliti dal vigente D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. n. 37/2018). La determinazione del compenso viene



effettuata secondo i parametri forensi in relazione al valore della controversia, tenuto conto dell'opera effettivamente prestata e della non complessità delle questioni giuridiche dedotte.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:

- 1) conferma il decreto ingiuntivo n. 225/2018 emesso dal Tribunale di Lucca in data 9.02.2018 nei confronti di Luca
- 2) condanna Lorenzo al pagamento in favore di Luca, a titolo di risarcimento danni, della somma di € 10.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificati in motivazione;
- 3) rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. reciprocamente avanzate dalle parti;
- 4) condanna l'opponente Luca a rimborsare all'opposto Lorenzo 3/4 delle spese di lite, liquidando tale quota in complessivi € 6.900,00, di cui € 6.000,00 per compenso di avvocato ed € 900,00 per rimborso spese generali, oltre CAP e IVA come per legge.

Lucca, 24 luglio 2020

Il Giudice

dott.ssa Silvia Morelli

